

- (7) Conformemente all'articolo 5 della decisione 2004/211/CE gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio di paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I di tale decisione, da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. Gli Emirati arabi uniti sono già elencati tra quelli autorizzati all'ammissione temporanea di cavalli registrati, all'importazione di cavalli registrati e all'importazione di sperma di cavalli registrati.
- (8) Poiché gli Emirati arabi uniti soddisfano le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di cavalli registrati e del loro sperma, e le autorità competenti di tali paesi hanno fornito informazioni soddisfacenti in merito all'approvazione di un gruppo di raccolta e di produzione degli embrioni, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a importare ovuli ed embrioni di equidi provenienti da tale paese.
- (9) Le decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE dovrebbero quindi essere modificate di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

